

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29-07-20

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione , seduta , convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MENEGHINI CRISTINA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risultano presenti:

MENEGHINI CRISTINA	P	COMPARIN GIORGIO	P
MATTIELLI SIMONE	P	SARTORI ALESSANDRO	P
NASSI WILMA	P	OCCHINO TIZIANA	P
PARISE FABIO	A	DALLA RIVA FRANCESCO	P
LONGIN CLAUDIO	A	COMPARIN CLAUDIO	P
COSTABEBER EDOARDO	P	BUSATO GIOVANNI	P
BUSATO GELINDO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020

Assiste alla seduta la Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e politiche tributarie.

Relaziona l'Assessore al Bilancio e politiche tariffarie illustrando i contenuti del presente provvedimento, come da allegato al presente verbale **sub. a)**
Udita la relazione che precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, che ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo TASI, di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 la "nuova" imposta municipale propria "IMU" ;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76 %, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO CHE:

- l'aliquota base IMU è stabilita nella misura dello 0,86%; il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 %, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale; le abitazioni principali di categoria catastale diversa e relative pertinenze restano esenti;
- il comma 749 stabilisce che dall'imposta dovuta dalle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di € 200,00 di cui al comma 749 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n.616/1977;
- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,10%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,10%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 % o diminuirla fino all'azzeramento; dal 2022 tali fabbricati saranno invece esentati;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento (esclusi i terreni montani che restano esenti);
- il comma 753 indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 %, di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino

al limite dello 0,76 %;

- il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI altresì:

- il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e a mezzo della compilazione di un apposito prospetto che verrà generato dall'applicativo disponibile nel portale del federalismo fiscale;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU di cui al punto precedente, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RICHIAMATO il comma 777 che disciplina le casistiche oggetto di potestà regolamentare entro i limiti di cui all'art. 52, comma 1, che recita: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso cat. A/1, A/8 e A/9 (detrazione € 200,00)

0,86%	1,06%	0,00%	IACP – ERP (detrazione € 200,00)
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli (terreni montani esenti)
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D" (0,76% riserva Stato)
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili ed aree fabbricabili

RICHIAMATE le sottoelencate deliberazioni:

- delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/12/2018 di determinazione delle aliquote di imposta Municipale propria – IMU per l'anno 2019 (aliquota abitazioni principali categoria catastale A/1,A/8 e A/9 0,40%, tutte le restanti tipologie di immobili aliquota 0,76%)
- delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/12/2018 di determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI per l'anno 2019 (aliquota 0,18% per tutte le tipologie di immobili, ad eccezione dei "beni merce" e fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,00%);

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di riconfermare l'articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, con le aliquote TASI assorbite nella nuova IMU, quindi complessivamente sommando IMU e TASI dell'anno 2019, come di seguito elencato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,58%	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
fabbricati di categoria D	0,94% (con riserva 0,76% allo Stato)	---
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	0,94%	---
Aree fabbricabili.	0,94%	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	---
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita		---

	0,00%	
Terreni agricoli	Esenti per legge comuni montani	---

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in questa stessa convocazione, viene approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU per le annualità di imposta a partire dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile¹;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON votazione palese che ha dato il seguente risultato:

- Presenti e votanti n. **11**
- Favorevoli n. **11**
- Contrari n. **0**
- Astenuti n. **0**

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,58%	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra.	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	
fabbricati di categoria D	0,94% (con riserva 0,76% allo Stato)	---
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	0,94%	---
Aree fabbricabili.	0,94%	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	---
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	---
Terreni agricoli	Esenti per legge comuni montani	---

- 3) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 4) di prendere atto che le aliquote di cui al punto 2) avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. **11**
- Favorevoli n. **11**
- Contrari n. **0**
- Astenuti n. **0**

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to MENEGHINI CRISTINA

IL SEGRETARIO
F.to FOTI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg.Pubb.n. 03-09-2020

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che il presente provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Informatico del Comune www.comune.arsiero.vi.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 18-08-2020

Il Messo Comunale
F.to Cornolo' Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Cornolo' Silvia